



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49 DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUOVA DETERMINAZIONE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVI ALLEGATI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021, RIAPPROVAZIONE TARIFFE TARI E INTRODUZIONE RIDUZIONI TARIFFARIE.

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno (29.06.2021), alle ore 18.35 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare convocazione recapitata a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

SANTI CRISTINA – Sindaco
BERTOLDI GABRIELE
BETTA SILVIA – Consigliere-Vice Sindaco
CHIZZOLA TIZIANO
FERRAGLIA VITTORIO
FONTANELLA SIMONE
GATTI FRANCO
MALFER MAURO – Consigliere-Assessore
MAMONE SALVATORE – Presidente del Consiglio Comunale
MATTEOTTI PIETRO – Consigliere-Assessore
POZZER LORENZO
PRATI LORENZO
SALIZZONI SILVIO – Consigliere-Assessore
SANTONI NICOLA
SERAFINI MIRELLA
ZANONI ALESSIO

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

CAPRONI MARIO
CHIOCCHIA SIMONE
GATTI LUCIA – Vice Presidente del Consiglio Comunale
GIULIANI GIUSEPPE
GRAZIOLI LUCA – Consigliere-Assessore
MOSANER ADALBERTO

e pertanto complessivamente presenti n. 16, componenti del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale Reggente – dott.ssa Anna Cattoi.

Il signor Salvatore Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 suppl. 1 dell'ordine del giorno.

^^ Entra l'Assessore Grazioli e il Consigliere Giuliani. Escono i Consiglieri Bertoldi, Zanoni e Chizzola: il numero dei presenti scende a 15. ^^

Relazione.

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

La deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

L'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede in particolare che il Piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano economico finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

ARERA, nella "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 -

Aggiornato il 15 marzo 2021” ha indicato che: *“con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, ΣT_{a-1} è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l’importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”. Il medesimo coefficiente $C19_{2021}$ può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCU_{TV} e RCU_{TF} (ove la somma di queste assuma valore positivo).”*

Al riguardo si rammenta che per l'anno 2020 ci si è avvalsi di quanto disposto dal sopra citato art. 107 comma 5 del DL 18/2020 e con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 239 dd. 04/08/2020, per l'anno 2020 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la propria deliberazione n. 178 del 15/03/2019.

Questo Comune ha già provveduto, entro i termini di legge e quindi prima dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, ad approvare il Piano Economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, per l'anno 2021 con deliberazione di questo Consiglio comunale n. 30 dd 18/03/2021. Tale provvedimento, essendo stato depositato prima del 15 marzo 2021, data nella quale, come detto, ARERA ha emanato la Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021, non considerava il valore del limite alle entrate tariffarie in relazione al PEF 2019 bensì quello del PEF 2020.

L’art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con la Legge 69 dd. 21/5/2021, ha stabilito che. *“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile....”*

Sulla base del citato disposto normativo si è pertanto legittimati alla riapprovazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, così come alla riapprovazione delle relative tariffe del servizio.

Il Comune pertanto deve:

- provvedere ad acquisire da ogni ente gestore il Piano economico finanziario (PEF) “grezzo”, comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare i Piani economici finanziari degli enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI (CARC), i costi generali di gestione (CGG) ecc. al fine di predisporre il Piano economico finanziario 2021 definitivo;
- predisporre la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel Piano economico finanziario con i valori desumibili da documentazione contabile.

Nel territorio in cui opera il Comune di Riva del Garda non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono esercitate dal Comune medesimo.

E' quindi compito del Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, procedere alla validazione del Piano economico finanziario, verificando la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni.

Spettano pertanto al Consiglio comunale: la validazione del Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti - anno 2021, nonché approvare le relative tariffe del tributo TARI, sempre per l'anno 2021.

Il Comune di Riva del Garda ha stipulato con la Comunità Alto Garda e Ledro una convenzione con la quale il Comune ha affidato alla Comunità stessa la gestione coordinata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2025.

A tal fine il Comune con il medesimo atto ha affidato alla Comunità Alto Garda e Ledro le funzioni e le attività relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la gestione dei Centri di raccolta, la gestione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione all'utenza.

La Comunità Alto Garda e Ledro, a sua volta, come previsto dalla convenzione suddetta, ha affidato mediante apposito contratto d'appalto a soggetti esterni il servizio integrato di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

La Comunità Alto Garda e Ledro ha trasmesso in data 15/01/2021, acquisita al protocollo comunale n. 5835, la documentazione riferita al PEF del Comune. Piano redatto secondo le specifiche ARERA e comprendente sia i dati del PEF "grezzo" della Comunità stessa in qualità di Gestore che i dati dei costi sostenuti dal Comune per le attività e i servizi gestiti in economia, dati che erano stati richiesti di recente dalla Comunità stessa.

La Comunità Alto Garda e Ledro, con mail di data 13 maggio 2021 (ns. prot. n. 22389 dd 17/06/2021) ha comunicato che, alla luce della Guida ARERA alla compilazione per la raccolta dati della Tariffa rifiuti – PEF 2021 aggiornata al 15 marzo 2021, non sono variate le componenti di costo variabile e fisso del Piano Economico Finanziario del Gestore già comunicate in precedenza. Ne consegue che la documentazione inviata dalla Comunità Alto Garda e Ledro in data 15 febbraio 2021 e precisamente:

- a. la relazione di accompagnamento, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti e riporta inoltre i dati dei risultati del calcolo delle componenti di costi/ricavi che alimentano il PEF per il 2021, secondo il format predisposto da ARERA; relazione redatta sullo schema appendice 2 di ARERA;
- b. la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità Alto Garda e Ledro, quale soggetto gestore che hanno redatto il Piano economico finanziario "grezzo", attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

può essere utilizzata per la rideterminazione e validazione del Piano economico Finanziario del

2021.

Infine il Comune di Riva del Garda sostiene direttamente esclusivamente i costi inerenti la gestione del tributo sostenuti tramite la società Gestel srl alla quale ha affidato in concessione con apposito disciplinare di servizio la gestione del tributo TARI compresa la gestione dei rapporti con l'utenza alla società Gestel srl quale società in house partecipata unitamente ad altri enti pubblici, fino al 31/12/2024. Tali costi sono ricompresi nell'ambito del PEF complessivo con le stesse metodologie stabilite dai provvedimenti di ARERA.

La relazione accompagnatoria, trasmessa dalla Comunità Alto Garda e Ledro in qualità di Gestore, viene integrata con la relazione accompagnatoria del Comune redatta sempre sullo schema appendice 2 di ARERA e tenuto conto della Guida, sempre di ARERA alla compilazione per la raccolta dati della Tariffa rifiuti – PEF 2021 aggiornata al 15 marzo 2021. Relazione nella quale vengono riportate le “Valutazioni dell'Ente territorialmente competente”, (in questo caso il Comune), compresa la metodologia e i criteri per l'attività di validazione; validazione che viene fatta dal Consiglio comunale con il presente provvedimento.

Il Piano economico finanziario predisposto, allegato al presente provvedimento del quale ne forma parte integrante e sostanziale, rispecchia i parametri di cui alla delibera Arera n°443/2019, così come integrata e modificata dalle delibere 238/2020 e 493/2020 della stessa Autorità e dalla Guida, sempre di ARERA alla compilazione per la raccolta dati della Tariffa rifiuti – PEF 2021 aggiornata al 15 marzo 2021. Sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (leggasi Comune): fattore di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG).

Nello specifico di tali fattori e coefficienti va sottolineato, come meglio dettagliato nella relazione accompagnatoria al Piano che:

- per la redazione del Piano economico finanziario si è fatto riferimento ai costi 2019, a cui è stato applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo dell' 1,7%;
- il coefficiente di recupero di produttività X_a è stato inserito pari al valore minimo dell'intervallo di riferimento, quindi 0,1%, (come per il 2020) in quanto relativamente alle attività svolte il sistema si ritiene a regime per gli anni 2020 e 2021;
- il coefficiente PG_a relativo alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, così come il coefficiente QL_a sono stati posti pari al 0% in quanto nell'anno 2021 non si rilevano nuove attività, come anche indicato nella relazione di accompagnamento del Gestore;
- sono stati eseguiti i conguagli delle componenti fisse e variabili come previsto dagli artt. 15 e 16 dell'allegato A del MTR;
- sono stati indicati a zero i costi operativi incentivanti, sia fissi che variabili, in considerazione dell'assenza di variazioni significative attese dei servizi nell'anno 2021;
- sono state verificate le grandezze fisico-tecniche relative a fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, coefficienti di gradualità e limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; quest'ultimo risulta rispettato in quanto l'incremento tra il Piano economico finanziario del 2021 e quello del 2020 è nei limiti del coefficiente annuale alla crescita delle tariffe;
- è stato stabilito il fattore di sharing definito per i ricavi del Gestore pari al valore massimo, **b**

- = **0,6**, in modo da detrarre il valore massimo consentito dal PEF 2021 a favore delle utenze;
- è stato verificato il rispetto del limite di crescita annuale tariffaria tenuto conto delle nuove disposizioni ARERA che prevedono il raffronto con il gettito tariffario del 2019; di fatto vi è una diminuzione tariffaria e non una crescita in quanto ΣT_a è inferiore a ΣT_{a-1} ;
 - il calcolo della componente RCU ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020, da riportare nel PEF 2021, è determinato in €. 52.603,00, in ragione di un numero di rate pari a 1 e quale differenza fra i costi determinati per l'anno 2019 e i costi fissi e variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020.

Il Piano economico finanziario per il 2021 espone un costo di € 3.340.296,00. Con l'approvazione del Piano economico finanziario per il 2020 si era determinato un differenziale di costo (tra i dati dei Piani 2019 e 2020) pari a €. 52.603. In considerazione della ridotta somma oggetto di recupero e del fatto che i costi del Piano economico finanziario per il 2021 sono inferiori rispetto a quelli del 2020, si ritiene di poter recuperare tale differenziale interamente con il Piano economico finanziario di quest'anno. Tale recupero, secondo le specifiche del modello ARERA, incide in modo differente fra costi fissi e costi variabili: infatti i costi variabili diminuiscono di €. 185.773 mentre i costi fissi aumentano di €. 238.376.

Per effetto dei suddetti recuperi l'ammontare complessivo del Piano economico finanziario per il 2021 ammonta a €. 3.392.899,00 suddiviso fra costi variabili pari a €. 2.299.986,00 e costi fissi pari a €. €. 1.092.913,00.

Il valore del PEF 2021 risulta pari al limite massimo di crescita individuato dalle deliberazioni i ARERA e pari al PEF 2020 maggiorato del parametro di determinazione del limite alla crescita pari all'1,6%.

E' stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di esprimere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, il proprio parere sul Piano economico finanziario predisposto, anche in ragione di una verifica di corrispondenza con le scritture contabili del Comune per quanto attiene ai costi del di competenza del Comune stesso inseriti nel Piano che come detto sono afferenti: a) alla gestione in diretta economia del servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, della raccolta dei rifiuti provenienti dai mercati e della raccolta dei rifiuti dei cestini collocati sul territorio comunale; b) a costi generali di gestione e più in particolare costi amministrativi; c) la gestione della tributo sostenuti tramite la società Gestel srl.

Per quanto attiene invece le tariffe del tributo TARI per l'anno 2021, con la citata deliberazione di questo Consiglio comunale n. 30 dd 18/03/2021, oltre all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, si è anche provveduto all'approvazione delle relative tariffe TARI sempre per l'anno 2021.

Dalle risultanze del nuovo PEF 2021 oggetto di rideterminazione con il presente provvedimento emerge che l'ammontare complessivo dei costi fissi e variabili dello stesso per l'anno 2021 varia rispetto a quello approvato in precedenza. Ne consegue che anche le tariffe della TARI approvate con la citata deliberazione n. 30 dd 18/03/2021 di questo Consiglio comunale necessitano di essere ridefinite e riapprovate.

Per quanto attiene invece l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2021, si rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il

tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI.

Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*. Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*.

La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che all'art. 49, al comma 3 lettera i) annovera "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote".

Anche il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, dispone che: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare del PEF per l'anno 2021 che, come visto in precedenza, ammonta a €. 3.392.899,00 suddiviso fra costi variabili pari a €. 2.299.986,00 e costi fissi pari a €. €. 1.092.913,00.

L'importo complessivo di cui sopra costituisce il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe per l'anno 2021.

Nel nuovo regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti, approvato precedentemente da questa stessa adunanza, all'art. 17, riferito alle riduzioni di cui al comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, è stato esplicitamente previsto, al comma 2, che: "Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore."; Si tratta di riduzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Visto il perdurare delle misure di contenimento attuate a livello generale per arginare la pandemia da Covid-19 e le relative ricadute negative sul contesto socio – economico del territorio comunale, si propone di ridurre con entrate proprie i costi del PEF 2021 - di cui al Prospetto 1 –per un importo pari ad Euro 200.000,00, riducendo i costi fissi da Euro 1.092.913,00 ad Euro 1.028.489,45 e i costi variabili da Euro 2.299.986,00 ad Euro 2.164.409,45 per un totale complessivo da coprire con le entrate della tassa pari ad euro 3.192.899,00.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2021 riassunti nel documento denominato "*Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2021*", nel quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

Nel *Prospetto 1*, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Tale percentuale viene fissata nel 49,50% per le utenze domestiche e nel 50,50% per le utenze non domestiche.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'art. 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere un'agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Per l'anno 2021 si propone di stabilire l'agevolazione pari a 3,6 punti percentuali; agevolazione invariata rispetto al 2019-2020. Con tale correttivo le

percentuali di incidenza passano al 45,90% per le utenze domestiche e al 54,10% per le utenze non domestiche.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe domestiche ammonta ad €. 1.465.540,64 mentre quello da coprire con le tariffe non domestiche a €. 1.727.358,36.

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 1.028.489,45, è suddiviso in euro 472.076,66 (45,90%) riferibili alle utenze domestiche ed euro 556.412,79 (54,10%) alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 2.164.409,55, è suddiviso in euro 993.463,98 (45,90%) attribuibili alle utenze domestiche ed euro 1.170.945,57 (54,10 %) a quelle non domestiche.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche (*Prospetto 2*), sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Le metrature soggette al tributo ammontano a 968.303 mq con un aumento di 17.249 mq. rispetto al 2019-2020 (+1,81%) e i nuclei familiari soggetti a tassa sono aumentati di 102 unità, passando da 9.518 a 9.620. Tenuto conto dell'intervento del Comune con entrate proprie precedentemente evidenziato, le tariffe per le utenze domestiche (come indicato nel Prospetto 1) mediamente diminuiscono del 3,53% rispetto al 2019-2020 con diminuzioni minori per quelle più numerose dovuti alla diversa incidenza fra i costi variabili e fissi determinata dall'applicazione del metodo ARERA.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche (*Prospetto 3*) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge che le superfici soggette a tariffa ammontano a 516.155 mq, con un aumento di 2.611 mq. rispetto al 2020 (0,51%).

Ad incidere notevolmente sulla categoria delle utenze non domestiche, oltre al particolare momento pandemico, è stata l'entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 che ha modificato notevolmente il panorama legato ai rifiuti e ha escluso alcune categorie dalla possibilità di conferimento al servizio pubblico e di conseguenza dalla TARI. L'esatta portata della nuova normativa dovrà essere verificata nel corso dell'anno.

Malgrado il minimo aumento delle metrature, come precedentemente detto, tenuto conto dell'intervento del Comune con entrate proprie precedentemente evidenziato, le tariffe per le utenze non domestiche mediamente diminuiscono del 1,29% come indicato nel Prospetto 1.

Nel *Prospetto 4* dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Va però sottolineato che successivamente all'approvazione delle tariffe, quindi per almeno i primi 5 mesi del 2021, si è avuto un protrarsi dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 che ha penalizzato pesantemente molte attività economiche. Per alcuni periodi, gran parte di queste attività sono rimaste chiuse o hanno potuto lavorare con forti limitazioni. In particolar tutte le attività legate al turismo (quindi settore alberghiero e ricettivo in generale della ristorazione e dei pubblici esercizi) sono state fortemente penalizzate.

A fronte di tale situazione la volontà dell'amministrazione è quella di intervenire, come già fatto nel 2020, con delle agevolazioni alla TARI anche per l'anno 2021 per le categorie delle utenze non domestiche, comprese anche quelle identificate dalla L.P. 7/2002, art. 30, lett. d) come "Case e appartamenti per vacanze" che ai fini del tributo, visto il tipo di rifiuto prodotto, sono inserite fra le domestiche, con esclusione in ogni caso di quelle che non sono state penalizzate dalla pandemia.

Va rammentato che già nel 2020, IFEL – Fondazione ANCI, con nota di chiarimento di data 24 aprile 2020, in risposta ai quesiti posti da numerosi Comuni, si era espressa favorevolmente riguardo alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti all'emergenza sanitaria determinata da COVID-19.

Anche l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) era intervenuta già nel 2020 con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che "*....con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio". Ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", trovano applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria.*

Sempre IFEL – Fondazione ANCI, con nota di approfondimento del 31.5.2020 aveva chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando quanto segue:

- *tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre, con l'apposito regolamento, riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;*
- *appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA;*

Oltre alle disposizioni e note interpretative citate, va detto che lo Stato, per i Comuni Trentini tramite la Provincia autonoma di Trento, ha riconosciuto per l'anno 2020, nell'ambito dei trasferimenti di risorse di cui all'articolo 106 del DL n. 34 del 2020 (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali) specifiche somme da essere utilizzate, con vincolo di destinazione, per agevolazioni e riduzioni della TARI. La somma assegnata al comune di Riva del Garda per l'anno 2020 e quantificata con il Decreto Ministeriale dd. 1/4/2021 n. 59033 è stata di €. 399.599. Il Comune con la citata deliberazione consiliare n. 239 dd. 04/08/2020 aveva stabilito delle agevolazioni TARI per un ammontare pari a 1.150.000 euro, quindi superiori alla somma quantificata dallo Stato. Ne consegue che non residua alcuna somma

dell'anno 2020 da poter essere utilizzata per le agevolazioni TARI da concedere per l'anno in corso.

Anche per l'anno 2021 con il DL 25/5/2021 n. 73 (decreto sostegni bis) all'art. 6 è stato istituito, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di riduzioni della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. Tale somma, a destinazione vincolata, sarà oggetto prossimamente di riparto a favore dei vari Comuni con apposito Decreto Ministeriale e assegnata poi, per quanto concerne i Comuni Trentini, tramite la Provincia Autonoma di Trento. Ufficiosamente (fonte IFEL), per il Comune di Riva del Garda, dovrebbe trattarsi di una somma di circa 270.862,00 euro. Lo stesso decreto stabilisce che i Comuni possono concedere riduzioni della TARI anche in misura superiore alle risorse assegnate, utilizzando risorse proprie.

Come già citato, nel nuovo regolamento comunale riguardante la tassa sui rifiuti, approvato in questa stessa adunanza, è stato esplicitamente previsto al comma 2 che: *“Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore”*. Si tratta di riduzioni che rientrano fra quelle per le quali la relativa copertura può essere disposta con apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Inoltre, con la legge n. 69 dd. 21/5/2021, di conversione del DL 22 marzo 2021 n. 41 (decreto sostegni) è stata introdotta una modifica all'art. 109, comma 2, del DL 18/2020 prevedendo che gli Enti locali, anche per l'esercizio finanziario 2021, oltre che per il 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza sanitaria in corso. Ciò consente quindi, come previsto dal DL 73 dd. 25/5/2021, di utilizzare risorse proprie, nel caso specifico, provenienti dall'avanzo di amministrazione disponibile, aggiuntive a quelle statali stanziare con il citato Decreto legge, per introdurre agevolazioni e riduzioni TARI per l'anno 2021.

Come già precedentemente indicato, l'art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021, n. 41 convertito con la Legge 69 dd. 21/5/2021, ha stabilito che. *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.*

Pertanto, sulla base del quadro normativo e interpretativo sopra delineato e del citato dettato regolamentare, per il solo anno 2021, in considerazione dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti negativi sul molte attività economiche, si propone l'introduzione di agevolazioni tariffarie consistenti nella riduzione percentuale della tariffa a favore di determinate categorie di utenze non domestiche, oltre che per le "Case e appartamenti per vacanze" (attualmente ricompresi ai fini tariffari fra le utenze domestiche) come riportato nel seguente prospetto:

Cod. Ronchi	Cat. utenze	Descrizione	Percentuale di riduzione sia per	Esclusi dalla riduzione
-------------	-------------	-------------	----------------------------------	-------------------------

			la parte variabile che fissa del tributo	
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%	
2	TT0	Cinematografi e teatri	50%	
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	50%	
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50%	
5	CC0	Stabilimenti balneari	50%	
6	E00	Esposizioni, autosaloni	50%	
7	A00	Alberghi con ristorante	75%	
8	AA0	Alberghi senza ristorante	75%	
9	X00	Case di cura e riposo	50%	
11	Q00	Uffici, agenzie	50%	
12	U00	Banche e istituti di credito e studi professionali	50%	Banche e istituti di credito
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50%	
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50%	
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	50%	
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50%	
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	50%	
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%	
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	50%	
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	50%	
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	75%	
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	75%	
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	75%	
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	50%	
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	50%	
30	DD0	Discoteche, night club	50%	
CAV	DOM	Case e Appartamenti per Vacanze	75%	

Le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI per il bilancio comunale dell'anno 2021, quantificata da Gestel srl, società "in house" affidataria della gestione del tributo, pari in circa € 848.671,78, importo superiore e quindi comprensivo della somma di circa 270.862 euro che spetterà presumibilmente al Comune dai trasferimenti dello Stato.

Le riduzioni proposte appaiono coerenti con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura o limitazione delle attività, finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate da tali provvedimenti.

L'individuazione delle categorie e la misura percentuale della riduzione proposta, per talune

categorie del 75% e per altre del 50%, è stata fatta tenendo conto per alcune categorie del periodo di chiusura e restrizione dell'attività, nonché dal fatto che, anche dopo la riapertura, la maggior parte di esse, in particolare quelle legate al settore turistico, hanno avuto e probabilmente avranno anche nel corso dell'anno, una riduzione della propria attività lavorativa; riduzione lavorativa e di fatturato che vede coinvolte anche altre categorie di utenze che sebbene non colpite da provvedimenti di limitazione o chiusura hanno risentito pesantemente del momento economico negativo e delle conseguenze causate dall'emergenza sanitaria.

La copertura della spesa per l'introduzione delle agevolazioni proposte, in attesa del trasferimento dalla Provincia del contributo statale sopra indicato, viene finanziata nella sua totalità mediante applicazione al bilancio di previsione di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione disponibile.

Le riduzioni proposte, come detto in precedenza, rientrano fra quelle cosiddette "atipiche", previste nel regolamento comunale sulla tassa dei rifiuti e consentite dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, così come richiamato dallo stesso art. 6 del DL 73 dd. 25/5/2021; riduzioni per le quali la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Con precedente deliberazione di variazione di bilancio, si è provveduto ad apportare la variazione al fine di ottemperare all'obbligo di copertura delle riduzioni tariffarie qui proposte (riconducibile alla previsione di cui all'art. 17 del Regolamento comunale e più in generale del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013) e provvedendo al suo finanziamento con l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile.

Va infine sottolineato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco Cristina Santi, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 18 marzo 2021 di determinazione e validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti e approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021.

Vista la deliberazione n. 33 di data 23 marzo 2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 per le annualità 2021-2023.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale in questa stessa adunanza.

Ritenuto, per quanto espresso in premessa, di dover rideterminare e validare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2021.

Visto il Piano economico finanziario "grezzo" trasmesso dalla Comunità Alto Garda e Ledro in data 15/2/2021 corredato della relazione illustrativa e dalla dichiarazione di veridicità.

Vista la comunicazione inviata via mail dalla Comunità Alto Garda e Ledro, in data 13 maggio 2021 (ns. prot. n. 22389 dd 17/06/2021).

Visto l'elaborato denominato "Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto da:

- il prospetto PEF 2021 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di Arera (Allegato A);
- la relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera, (esclusi gli allegati) (Allegato B) composta nella prima parte dalla Relazione del Gestore e nella seconda parte dalla Relazione del Comune;
- la dichiarazione di veridicità del Gestore del servizio, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera (Allegato C);

Vista la deliberazione ARERA n. 443/2019 e in particolare l'art. 6.

Vista la Guida di ARERA alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021 - Aggiornata al 15 marzo 2021".

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato in data 22/06/2021 ed acquisito al protocollo comunale n. 22982 in data 23/06/2021, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000.

Dato atto che contestualmente alla riapprovazione del Piano Economico Finanziario è necessario procedere anche alla riapprovazione delle tariffe del tributo TARI finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal Piano stesso.

Visti gli “*Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2021*”, predisposti con il supporto della società Gestel srl, costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe.

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI).

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Vista la deliberazione di ARERA n. 158 del 5.5.2020.

Vista la nota IFEL dd. 24/4/2020.

Visto il Decreto Ministeriale dd. 1/4/2021 n. 59033.

Visto il DL del DL 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni) convertito con la Legge n. 69 dd. 21/5/2021 e in particolare l'art. 30 comma 5.

Visto l'art. 109, comma 2, del DL 18/2020 così come modificato dalla legge di n. 69 dd. 21/5/2021 di conversione del DL 22 marzo 2021, n. 41.

Visto l'art. 6 del DL 25/5/2021 n. 73 (decreto sostegni bis).

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2 e nello specifico gli articoli dal 206 al 213.

Visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019.

Visto il decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm..

Visto il decreto legislativo n. 118 dd. 23/6/2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso.

Visto l’art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che in data 28.06.2021 prot. n. 23690 sono pervenuti n. 5 emendamenti a firma dei consiglieri Bertoldi, Zanoni, Chizzola, Gatti Lucia e Mosaner; con parere dd. 29.06.2021 prot. 23834 il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che tali emendamenti non presentano la necessaria copertura finanziaria al fine dell'imputazione contabile della spesa, pertanto gli stessi sono stati considerati non ammissibili.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali come da verbale di seduta.

Su invito del Sindaco – Cristina Santi;

A seguito di votazione palesemente espressa peralzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 15
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 15

- voti favorevoli n. 15 (Sindaco, Betta, Ferraglia, Fontanella, Gatti Franco, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Pozzer, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini)
contrari n. 0

DELIBERA

1. di provvedere a rideterminare e validare il “Piano economico-finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021” che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto da:
 - il prospetto PEF 2021 redatto come da allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 di Arera (allegato A);
 - la relazione di accompagnamento, redatta sullo schema appendice 2 di Arera, (esclusi gli allegati) (Allegato B) composta nella prima parte dalla Relazione del Gestore e nella seconda parte dalla Relazione del Comune;
 - la dichiarazione di veridicità, secondo lo schema tipo appendice 3 di Arera (Allegato C);
2. di dare atto che l'allegato “Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021” risulta completo, coerente e congruo nei dati e nelle informazioni, rispetto al metodo tariffario dei rifiuti e assicura l'equilibrio economico-finanziario del Comune di Riva del Garda;
3. di revocare, per quanto non compatibile con il presente provvedimento, la determinazione e validazione del “Piano economico finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021” approvata con la propria deliberazione n. 30 dd. 18/03/2021;
4. di dare atto che la documentazione di cui al punto 1 sarà trasmessa, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), entro i termini previsti dall'Autorità stessa;
5. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2021 e con decorrenza 1° gennaio 2021 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI):

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq	Tariffa parte variab. annua
1	0,398	58,76
2	0,467	105,77
3	0,522	117,52
4	0,567	129,27
5	0,611	170,41
6 o più	0,646	199,79

Cod. Ronchi	Categ.	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,603	1,247	1,850
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,360	0,680	1,040
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,504	1,032	1,536
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,792	1,635	2,427
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,459	0,943	1,402
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,387	0,798	1,185
7	A00	Alberghi con ristorante	1,279	2,823	4,102
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,918	2,068	2,986
9	X00	Case di cura e riposo	1,017	2,088	3,105
10	XX0	Ospedali	1,063	2,195	3,258
11	Q00	Uffici e agenzie	1,171	2,408	3,579
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,549	1,140	1,689
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,270	2,267	3,537
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,315	2,705	4,020
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,747	1,544	2,291
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,297	2,662	3,959
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,333	2,390	3,723
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,927	1,923	2,850
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,270	2,619	3,889
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,585	1,208	1,793
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,981	2,020	3,001
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,015	10,808	15,823
23	M00	Mense, birrerie, burgerie	4,367	9,019	13,386
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	3,566	7,808	11,374
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,152	4,446	6,598
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,981	3,968	5,949
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	6,456	13,322	19,778
28	I00	Supermercati di generi misti	2,467	5,090	7,557
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	4,691	9,690	14,381
30	DD0	Discoteche, night club	1,720	3,555	5,275

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "tariffa applicata".

6. di applicare per l'anno 2021, in attuazione del comma 2 dell'art. 17 del regolamento TARI, così come approvato da deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza, le seguenti agevolazioni tariffarie consistenti nella riduzione percentuale della tariffa a favore di determinate categorie di utenze non domestiche, oltre che per le Case e appartamenti per vacanze (attualmente ricompresi fra le utenze domestiche), così come riportato nel seguente prospetto:

Cod. Ronchi	Cat. utenze	Descrizione	Percentuale di riduzione sia per la parte variabile che fissa del tributo	Esclusi dalla riduzione
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	50%	
2	TT0	Cinematografi e teatri	50%	
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	50%	
4	CO0	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	50%	
5	CC0	Stabilimenti balneari	50%	
6	E00	Esposizioni, autosaloni	50%	
7	A00	Alberghi con ristorante	75%	
8	AA0	Alberghi senza ristorante	75%	
9	X00	Case di cura e riposo	50%	
11	Q00	Uffici, agenzie	50%	
12	U00	Banche e istituti di credito e studi professionali	50%	Banche e istituti di credito
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	50%	
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	50%	
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	50%	
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	50%	
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	50%	
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	50%	
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	50%	
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	50%	
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	75%	
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	75%	
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	75%	
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	50%	
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	50%	
30	DD0	Discoteche, night club	50%	
CAV	DOM	Case e Appartamenti per Vacanze	75%	

7. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa conseguente alle agevolazioni tariffarie di cui al punto 6, stimata in € 849.000,00 trova copertura mediante applicazione di una quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, così come risultante da apposita variazione di bilancio approvata con deliberazione assunta in questa stessa seduta;

8. di imputare la spesa di cui al punto precedente al capitolo 390344 (cod. bil. 09.03.1.04) del bilancio di previsione 2021-2023 anno 2021;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla società Gestel srl incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;
10. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
11. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art.183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

^^^^

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine di consentire l'applicazione del tributo a partire dal 01/01/2020, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri/e presenti ai fini del numero legale : n. 15
- Consiglieri/e astenuti : n. 0
- Consiglieri/e presenti ai fini della votazione : n. 15

- voti favorevoli n. 15 (Sindaco, Betta, Ferraglia, Fontanella, Gatti Franco, Giuliani, Grazioli, Malfer, Mamone, Matteotti, Pozzer, Prati, Salizzoni, Santoni, Serafini)
- contrari n. 0

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Allegati: 3

PF

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Salvatore Mamone

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;
- iter pubblicazione e esecutività.